



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini*  
*Area II Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**Prot. Fasc. 1302/2025 SEQ –W C.07**

**VISTA** l'istanza presentata dalla Società RCS Sport SpA, con sede a Milano in via Rizzoli 8 quale ente organizzatore della corsa denominata: "36° Giro d'Italia Women, gara ciclistica internazionale", in programma da domenica 6 luglio a domenica 13 luglio 2025, nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore Mauro Vegni, nato a Cetona il 7 febbraio 1959 e domiciliato per la carica presso la RCS Sport SpA;

**CONSIDERATO** che si tratta di una competizione ciclistica con partecipazione prevista di 22 squadre, formate da 7 atlete ciascuna per un totale di 154 concorrenti;

**VISTO** che la manifestazione, che si svilupperà in 8 tappe che interesseranno i territori delle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche; in particolare la 6<sup>a</sup> tappa interesserà i territori delle province di RIMINI, FORLÌ-CESENA, PESARO-URBINO e la Repubblica di San Marino (RSM), con partenza in data 11 luglio 2025 da Bellaria – Igea M. (RN) – e arrivo a Terre Roveresche (PU), per un percorso complessivo di 144 km come da crono programma allegato (all.1);

**CONSTATATO** che il percorso interessa, per quanto concerne nello specifico la provincia di Rimini, i territori dei comuni di: Bellaria Igea Marina, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Verucchio;

**CONSIDERATO** che, l'Organizzatore ha chiesto l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed in particolare la sospensione della circolazione dei veicoli, persone ed animali sulle strade interessate dalla manifestazione, almeno 45 minuti prima del passaggio della corsa;

**RITENUTO** di dover disporre ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss. mm. ii., per motivi di sicurezza pubblica la provvisoria sospensione della circolazione ordinaria lungo il percorso di gara che interessa il territorio di questa provincia, nei due sensi di marcia su i tratti di strada interessati dalla competizione, per il tempo strettamente necessario al completo transito dei concorrenti, così come previsto dalla cronotabella allegata (all.1);

**VISTO** l'art. 233 della L.R. 21 Aprile 1999 n. 3 come modificato dall'art 18 della L.R. 12 Luglio 2023 n. 7 in materia di competizioni sportive su strada;

**VISTA** la comunicazione relativa al sopralluogo del percorso di gara, effettuato da operatori del Compartimento della Polizia Stradale per il Veneto-Padova, pervenuta al protocollo di ingresso n. 35863 del 12/06/2025 della Prefettura di Rimini;

**VISTO** il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Rimini alla Provincia di Bergamo, pervenuto in data 25/06/2025 con prot. n. 39256 della Prefettura di Rimini;

**VISTA** l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo, n. 50 del 25/06/2025 pervenuta al protocollo n. 0040884 della Prefettura di Rimini in data 01/07/2025, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed in particolare dell'art. 9, a cui si rimanda in relazione alle dichiarazioni degli organizzatori e alle prescrizioni in essa contenute;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini*

*Area II Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**RILEVATO** che, l'Organizzazione ha effettuato il sopralluogo e ha dichiarato al punto 6) della richiesta di autorizzazione alla gara ciclistica in oggetto, che le strade interessate dalla manifestazione sono idonee allo svolgimento della stessa;

**DATO ATTO** di quanto condiviso in sede di Comitato Operativo per la Viabilità, tenuto presso la Prefettura di Rimini in data 8/07/2025, con la partecipazione di tutte le Forze dell'Ordine e degli Enti locali interessati dal passaggio della gara sulle modalità operative di gestione e controllo della viabilità;

**ATTESO** che la disciplina della circolazione sui tratti di strada urbana sarà disposta, con separati provvedimenti, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dai Sigg. Sindaci dei comuni di questa provincia interessati dal passaggio della manifestazione;

**VISTI** gli artt. 6, 7, e 9 comma 7bis del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, per cui la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal Sindaco e, negli altri casi, dal Prefetto;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno e in particolare la Circolare della direzione Centrale per la Polizia Stradale prot. n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15/02/2023;

### **ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione stradale ordinaria, in entrambi i sensi di marcia, limitatamente ai tratti di strada urbana e extra-urbani, della provincia di Rimini, su tutto il percorso interessato dal passaggio della **“6° tappa della gara ciclistica denominata 36° Giro d'Italia Women, gara ciclistica internazionale”, in programma venerdì 11 Luglio 2025, con partenza da Bellaria – Igea M. (RN) e arrivo a Terre Roveresche (PU) lungo un percorso di 144 km**, allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, nel rispetto delle disposizioni in premessa indicate, da 45 minuti prima del passaggio della gara considerando la media più veloce in ciascun punto del percorso come dettagliato nella cronotabella allegata (all.1);

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata di 45 minuti e comunque per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, alla media più veloce secondo le crono-tabelle allegate fino al passaggio del cartello mobile di **“FINE GARA ” e comunque fino a cessate esigenze;**

La sospensione temporanea della circolazione dovrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/10164//19/116/1/1 del 27/11/2019, e successive modifiche, già richiamata in premessa, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019), nonché di quanto disposto nelle prescrizioni della Provincia di Rimini, prot. n. 39256 del 25/06/2025 , che per pronta consultazione si allega, (all. 2);

**I Sigg. Sindaci dei Comuni di questa provincia interessati dal passaggio della manifestazione in parola dovranno con separati provvedimenti stabilire la disciplina della circolazione sui tratti di strada urbana ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;**

Le planimetrie allegare all'autorizzazione e le crono tabelle aggiornate dell'evento sportivo costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini*

*Area II Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì, che:

- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, il traffico veicolare venga deviato su percorsi alternativi, al fine di limitare al minimo i disagi e i rallentamenti derivanti dallo svolgimento della competizione sportiva e che tali percorsi alternativi dovranno essere opportunamente segnalati;
- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, i residenti dell'area di svolgimento della manifestazione, laddove lo richiedano esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza, vengano scortati, in uscita e in ingresso dal percorso di gara - sempre nel medesimo senso di marcia dei concorrenti - dal personale di presidio, il quale, d'intesa con le Forze di Polizia, dovrà al riguardo valutare le singole situazioni specifiche, considerando sempre quale esigenza prioritaria la tutela della sicurezza della circolazione e la salvaguardia dell'incolumità delle persone;
- gli Enti proprietari delle strade inserite nel percorso di gara predisporranno, in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate dal transito della corsa, idonea e specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della chiusura della circolazione stradale;
- gli Enti Locali e la Società Organizzatrice dovranno informare, ciascuno per la parte di propria competenza, la cittadinanza in ordine alle chiusure stradali e ai percorsi alternativi, con ogni mezzo di comunicazione a propria disposizione;
- l'organizzazione predisporrà idoneo servizio e, ove necessario, specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione stradale;
- gli Organi di Polizia, preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate, cureranno la vigilanza sui tratti di strada coinvolti dalla manifestazione sportiva e l'attuazione delle occorrenti misure per l'ordinato svolgimento della manifestazione in parola;
- gli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e altresì autorizzati a sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone;
- copia del presente provvedimento di sospensione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini*

*Area II Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

Polizia.

**Al termine dell'evento le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono invitate a fornire alla Prefettura-UTG di Rimini un sintetico rapporto sulle risultanze della competizione, in modo da consentire di dar seguito a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.**

E' altresì fatto obbligo agli organizzatori di assicurare, in ogni momento, la piena operatività e transitabilità degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonché di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, si fa obbligo di effettuare una scrupolosa ricognizione sulle strade interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- 2) si fa obbligo dell'istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico;
- 3) si fa obbligo di non arrecare danno al patrimonio stradale;
- 4) si fa obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene al pericolo di incendi;
- 5) si fa obbligo di ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
- 6) si fa obbligo di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- 7) si fa obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- 8) si fa obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione;
- 9) rimane altresì espressamente stabilito che i proprietari delle strade non assumano alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa della manifestazione, anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni del transito veicolare.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva in questione sono responsabili di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in dipendenza della chiusura delle strade sopramenzionate.

Il presente provvedimento, esente dall'imposta di bollo ai sensi del p. 27 della tabella B del D. P. R. 26/10/1972, n. 642, è redatto in unico originale.

p. Il PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(De Angelis)



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rimini*

*Area II Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- **Comuni e Polizie Municipali di**
- **Bellaria Igea Marina (RN)**
- **Mondaino (RN)**
- **Montefiore Conca (RN)**
- **Montegridolfo (RN)**
- **Montescudo-Monte Colombo (RN)**
- **Morciano di Romagna (RN)**
- **Poggio Torriana (RN)**
- **Saludecio (RN)**
- **San Clemente (RN)**
- **Santarcangelo di Romagna (RN)**
- **Sassofeltrio (RN)**
- **Verucchio (RN)**

**Alla Questura di : - Rimini -- Pesaro-Urbino--Forlì-Cesena**  
**Al Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini- Pesaro-Urbino--Forlì-Cesena**  
**Al Comando Sezione Polizia Stradale di Rimini-- Pesaro-Urbino-Forlì-Cesena**  
**Al Comando Polizia Provinciale di Rimini- Pesaro-Urbino-Forlì-Cesena**  
**Alla Provincia di Rimini – Area Politiche del Territorio – Servizio Infrastrutture Viarie**

**Alla Giunta Regionale Marche Dip.to Infrast., Territorio e Prot.ne Civile Settore Mobilità e TPL ,e-mail settore.mobilitatpl@regione.marche.it-pec regione.marche.tpl@emarche.it**

**A Anas Anas - anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it**  
**Start Romagna - segreteria@startromagna.it; startromagna@legalmail.it**  
**Agenzia Mobilità Romagnola – info@amr-romagna.it; pec: amr@pec.amr-romagna.it**

**Alla Provincia di Rimini-Pesaro-Urbino -Forlì-Cesena**  
**Alla Prefettura di Pesaro-Urbino-Forlì-Cesena**  
**A Corpo di Polizia Civile della Repubblica di San Marino**

**A RCS SPA-ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it-ciclismo.rcssport@rcs.it**